

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CLXX.

SEDUTA DI VENERDÌ 6 GIUGNO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	2059
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Norme per la riscossione dei contributi dovuti all'E. N. P. A. S. dalle Amministrazioni statali per la gestione assistenziale sanitaria. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2701)	2059
PRESIDENTE	2059, 2060, 2061
BALDUZZI, <i>Relatore</i>	2059, 2061
WALTER	2061
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	2061

La seduta comincia alle 9.35.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Arcaini e Saggin.

Discussione del disegno di legge: Norme per la riscossione dei contributi dovuti all'E. N. P. A. S. dalle Amministrazioni statali per la gestione assistenziale sanitaria. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2701).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per la riscossione dei contributi dovuti allo E. N. P. A. S. dalle Amministrazioni statali per la gestione assistenziale sanitaria.

Prego l'onorevole Balduzzi, relatore, di riferire sul disegno di legge già approvato dalla V Commissione (Finanze e tesoro) del Senato.

BALDUZZI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame si prefigge di ovviare agli inconvenienti derivanti dall'attuale sistema di riscossione dei contributi dovuti all'E. N. P. A. S. per l'assistenza sanitaria agli impiegati dello Stato, contributi che finora sono stati conteggiati individualmente, nel senso che per ogni dipendente si effettua un conto particolare delle ritenute.

Evidentemente — poiché si tratta di un numero rilevantisimo di conti personali — necessita non breve tempo per effettuare il versamento dei contributi all'E. N. P. A. S. dei quali ultimi questo deve disporre e per cui, a causa di tale ritardo, l'Ente stesso viene posto in difficoltà finanziarie.

Per tali ragioni l'E. N. P. A. S. si è spesso rivolto al Tesoro ed ultimamente anche alla

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1952

Presidenza del Consiglio dei Ministri perché venissero adottate le misure atte ad eliminare i lamentati inconvenienti.

Col disegno di legge in esame si propone che il conteggio dei contributi da versare all'E. N. P. A. S. si faccia globalmente all'inizio dell'esercizio finanziario. Poiché sono fisse le voci sulle quali grava il contributo (stipendio e assegno caro-viveri) ed è pure fissa la percentuale (3,50 per cento) il conteggio può essere fatto preventivamente.

Su questo preventivo, il 50 per cento verrà versato il primo di luglio di ogni esercizio finanziario ed il 50 per cento il primo di gennaio di ogni anno, salvo, naturalmente, il conguaglio finale.

Tali versamenti affluranno alla Tesoreria centrale a favore di conti correnti infruttiferi intestati rispettivamente all'E. N. P. A. S., Gestione assistenza sanitaria — ed all'E. N. P. A. S. — Gestione indennità ed assegni ai salariati.

L'E. N. P. A. S. effettuerà, a sua volta, i prelevamenti dai conti correnti di cui sopra, in relazione alle proprie disponibilità di cassa.

Queste, sommariamente, sono le linee delle nuove norme che vengono proposte per la riscossione dei contributi dovuti allo E. N. P. A. S., norme che sono state già approvate dalla competente Commissione del Senato.

La I Commissione permanente (Interni), nella seduta del 4 giugno corrente, ha deliberato di esprimere parere favorevole al provvedimento stesso.

Propongo che il presente disegno di legge sia approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti od osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

I contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in base all'articolo 19 della legge 21 novembre 1945, n. 722, per la « Gestione assistenza sanitaria » ed in base all'articolo 15 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, per la « Gestione indennità ed assegni ai salariati » successivamente modificate dal decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, sono corrisposti all'Ente stesso direttamente dalle amministrazioni centrali dello Stato e dalle aziende autonome statali, per tutti i dipendenti uffici centrali e periferici.

A tal fine, le ragionerie centrali e gli altri uffici ad esse corrispondenti, provvederanno all'anticipato versamento da effettuarsi entro due rate in luglio ed in gennaio di ogni esercizio finanziario, ciascuna, rispettivamente, del 50 per cento dell'importo complessivo dei contributi, computati sugli interi stanziamenti degli stipendi e delle retribuzioni comunque denominate soggette ai contributi stessi, mediante emissione di mandati diretti sulla Tesoreria centrale da estinguersi con accreditamento a favore di conti correnti infruttiferi presso la predetta tesoreria intestati, rispettivamente, all'E. N. P. A. S. — Gestione assistenza sanitaria — ed all'E. N. P. A. S. — Gestione indennità ed assegni ai salariati.

Per quei capitoli comprensivi anche di emolumenti e di altre spese comunque non assoggettabili ai contributi di cui al 1° comma, la quota di stanziamento imponibile sarà determinata dalle ragionerie centrali presso le singole amministrazioni con criteri semplificativi in base a valutazione media sull'intero stanziamento.

L'E. N. P. A. S. effettuerà i prelevamenti dai conti correnti di cui al 2° comma in relazione alle proprie necessità di cassa.

Le norme di cui sopra si applicano anche alle amministrazioni di Stato con ordinamento autonomo ed alle amministrazioni ed enti il cui personale sia comunque assistito dall'E. N. P. A. S. per mezzo delle rispettive gestioni sopra indicate.

(È approvato).

ART. 2.

L'accertamento delle somme effettivamente dovute all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per i contributi di cui al precedente articolo, è fatto dalle ragionerie centrali ed uffici ad esse corrispondenti, in base ai pagamenti degli stipendi e delle retribuzioni comunque denominate quali risulteranno effettivamente corrisposti sui vari capitoli di bilancio, in sede di parificazione dei conti. Ove da tale accertamento risultassero delle somme eventualmente versate in più rispetto a quelle accertate, esse saranno riversate a cura dell'E. N. P. A. S. in Tesoreria la quale rilascerà quietanza con imputazione al corrispondente capitolo del bilancio di entrata.

Analogamente, le somme che l'E. N. P. A. S. dovesse restituire alle amministrazioni di Stato con ordinamento autonomo saranno

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1952

versate in entrata ai bilanci delle predette amministrazioni.

Qualora invece risultassero delle somme versate in meno rispetto a quelle accertate, le amministrazioni di Stato, anche se con ordinamento autonomo, daranno luogo ai versamenti suppletivi a conguaglio.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge ha effetto dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo a quello della sua pubblicazione.

WALTER. Desidererei conoscere con esattezza quando entrerà in vigore la legge.

BALDUZZI, *Relatore*. Approvandola subito, dovrebbe andare in vigore dal 1 luglio prossimo.

PRESIDENTE. Onorevole Walter, il disegno di legge è stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato il 30 aprile scorso e trasmesso alla Camera l'8 maggio; se noi l'approviamo oggi, la legge potrebbe essere subito pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e avere effetto dall'esercizio finanziario immediatamente successivo, ossia dal prossimo 1 luglio 1952.

WALTER. D'accordo; però, se la legge non dovesse essere pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il corrente mese, entrerebbe in vigore fra un anno.

PRESIDENTE. Se la Commissione dovesse modificare l'articolo 3, stabilendo il giorno della entrata in vigore, si perderebbe più tempo, perché il disegno di legge dovrebbe tornare al Senato. A noi conviene approvare subito la legge e votarla, a scrutinio segreto, pregando l'onorevole rappresentante del Governo di voler disporre in maniera che la pubblicazione avvenga entro il più breve tempo possibile e soprattutto entro il corrente mese.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 3 nel testo già letto.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme per la riscossione dei contributi dovuti all'E. N. P. A. S. dalle Amministrazioni statali per la gestione assistenziale sanitaria ». (2701):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Giorgio, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Biasutti, Castelli Avolio, Chiaramello, Chini Coccoli Irene, Chiostergi, Cicerone, Cifaldi, Corbino, Costa, D'Agostino, De Martino Alberto, De Palma, Ghislandi, Guggenberg, Maniera, Pesenti, Petrilli, Ponti, Ricci Giuseppe, Salizzoni, Sullo, Tosi, Troisi, Tudi-sco, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini.

Sono in congedo:

Arcaini, Saggin.

La seduta termina alle 10.15.